



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 48/15 DEL 11.12.2012

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”. Approvazione definitiva della “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna” – Istituzione Elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro.

L'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”, istituisce nella Regione Autonoma della Sardegna il sistema dei servizi per il lavoro. Tale sistema, definito nelle sue linee generali dal D.Lgs. 24 settembre 2003 n. 276, è stato introdotto con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori in cerca di occupazione una rete di servizi adeguati, per competenze e professionalità, ai propri bisogni.

In base alle previsioni della suddetta legge e, segnatamente, secondo quanto stabilito dall’art. 4, il sistema regionale dei servizi per il lavoro costituisce un servizio pubblico realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità stabilite dalla citata legge.

Per effetto di detta disciplina, la Regione, può avvalersi, oltre che dei soggetti istituzionali, i Centri dei Servizi per il Lavoro e l’Agenzia Regionale del Lavoro, quali attori necessari del sistema pubblico dei servizi per il lavoro, di altri soggetti pubblici o privati che, previo accreditamento, vengono da essa riconosciuti idonei a collaborare con il sistema istituzionale, attraverso l’erogazione sul territorio regionale e/o provinciale di servizi per il lavoro.

L’evoluzione normativa in corso a livello nazionale, in particolare a riguardo del regime di autorizzazione alle strutture private delle funzioni di intermediazione, la necessità di supportare adeguatamente la realizzazione del Piano Regionale per l’Occupazione e l’esigenza di garantire ai cittadini, servizi omogenei ed efficaci sull’intero territorio regionale



richiedono oggi un intervento di razionalizzazione e riqualificazione del sistema dei Servizi per il lavoro, indispensabile per l'efficacia delle misure di politica attiva del lavoro previste dal Piano per l'occupazione ed inserite nella programmazione regionale.

L'attuale momento di crisi economica, finanziaria e occupazionale che la nostra Regione sta attraversando e l'incapacità, da parte del tessuto produttivo isolano, di assorbire l'offerta di lavoro proveniente dai sardi, rende quanto mai indispensabile un ampliamento della platea dei soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro.

Tale ampliamento deve passare attraverso l'accreditamento dei servizi per il lavoro che costituisce titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro. L'accreditamento dunque abilita determinati soggetti, in coerenza con la propria mission istituzionale, a erogare servizi di accoglienza, informazione e primo orientamento, secondo gli indirizzi regionali. Tali servizi dovranno essere erogati senza alcun aggravio di costi per l'Amministrazione regionale.

La Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, allegata alla presente deliberazione, regola, nel rispetto di quanto prevede il D.Lgs. n. 276/2003, i seguenti aspetti:

- i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'Elenco Regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- le procedure per l'accreditamento;
- le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 20/2005, la Giunta regionale ha il compito di stabilire le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento.

L'Assessore del Lavoro, conclusivamente, illustra nel dettaglio il portato della nuova disciplina per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati ai servizi per il lavoro e riferisce che, così come previsto dal citato art. 5, comma 4, della L.R. n. 20/2005, nel merito, è stata sentita la Commissione Regionale per i Servizi e le Politiche del Lavoro ed è stato acquisito, con nota n. 11347 del 21.11.2012, il parere della Commissione consiliare competente in materia, recependo l'indicazione in esso contenuta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.48/15
DEL 11.12.2012

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale del Lavoro ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare in via definitiva l'allegata "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna".

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa